MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

Art. 8-bis

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto.

Versione in vigore dal 22 giugno 2021, non più in vigore dal 25 luglio 2021 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-graduale-ripresa-delle-attivita-economiche-e/art-8-bis-centri-culturali-centri-sociali-e-ricreativi-feste-e-cerimonie/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it